



COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA

P.zza Matteotti, n.12

20040 Burago di Molgora

Provincia di Monza e Brianza

TEL.03969903.1 FAX 0396080329 C.F. 02906850157 P.I. 00739550960

Prot. 3304

Burago di Molgora, lì 07/04/2010

Ordinanza N. 6

OGGETTO: provvedimento per la prevenzione ed il controllo dell'infestazione da zanzara tigre nel territorio comunale anno 2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4

Premesso che il Comune di Burago di Molgora effettuerà nel 2010, sulle aree pubbliche, gli interventi di lotta alle zanzare;

Considerata l'attuale diffusione della così detta "Zanzara tigre" (*Aedes albopictus*), favorita dalle mutate condizioni climatiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da Aprile ad Ottobre assimilabili a quelle del Sud-Est asiatico da cui tale zanzara ha origine;

Vista la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale, come documentato dall'Istituto Superiore di Sanità che ha ritenuto opportuno diramare linee-guida per la sua prevenzione e controllo;

Riscontrata la necessità, ai fini del controllo di tale infestazione, di conseguire l'obiettivo di un ulteriore e più esteso intervento larvicida negli spazi privati dell'intero territorio comunale, oltre che di altri interventi a carattere preventivo negli stessi spazi;

Considerato che la zanzara depone le uova in una molteplicità di contenitori ove è presente acqua stagnante e che le uova, a seguito di condizioni climatiche favorevoli, se sommerse dall'acqua, danno origine allo sviluppo di larve generalmente nel periodo da Aprile a Ottobre;

Considerato inoltre che la presenza di erba alta e sterpaglie favorisce l'annidamento delle zanzare adulte;

Tenuto conto del disagio prodotto dall'infestazione da insetti fortemente aggressivi nei riguardi delle persone e del rischio per la salute in quanto possibili veicoli di trasmissione di malattie infettive, anche se a tutt'oggi non si sono riscontrate le condizioni necessarie per tale trasmissione identificabili nella presenza di serbatoi umani dei virus più direttamente interessati;

Ritenuto di adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. 27.7.1934 n. 1265;

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993;

Visto il Regolamento Locale d'Igiene vigente nel territorio del Comune di Burago di Molgora;

Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ORDINA

nel periodo compreso tra il **07 Aprile – 31 Ottobre 2010**, alle sotto elencate categorie di soggetti: singoli cittadini, amministratori condominiali, conduttori di orti, proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali (con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, gestori di depositi anche temporanei di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita, detentori di copertoni in generale, responsabili dei cantieri, attività di autolavaggio, florovivaisti etc..)

di adottare le tecniche di controllo contro lo sviluppo delle larve di zanzara tigre sotto indicate:

- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e **conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione dell'avvenuto trattamento rilasciata da imprese specializzate**; la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato,
- pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio di ogni ciclo di trattamento larvicida;
- introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua da sostituire alla loro completa ossidazione, o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
- introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, tipo pesci rossi;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare falcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

ORDINA ALTRESI'

nello stesso periodo **07 Aprile – 31 Ottobre 2010**

A) ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:

- assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

B) ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, cigli stradali di:

- curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolta stagnanti d'acqua;
- eliminare le eventuali sterpaglie;

C) a tutti i conduttori di orti di:

- privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

D) ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia e altri;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

E) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- provvedere alla disinfezione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
- non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione ;

F) ai responsabili dei cantieri :

- evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- provvedere, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

G) alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo: curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati compresi quelli sparsi nelle campagne;

I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfezione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo 07 Aprile - 31 Ottobre 2010, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinentenziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontri una diffusa presenza di insetti adulti.

AVVERTE

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono impartite in applicazione degli articoli dal 1.4.11. al 1.4.17 e degli artt. 3.5.9 e 3.5.10 del Regolamento Regionale di igiene tipo vigente nel territorio del Comune di Burago di Molgora;

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita, ai sensi dell'art.6 della legge 689/81, a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze sono riscontrate;

Le violazioni alle disposizioni sopra indicate saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art.344 del R.D.27.7..1934, n.1265 o, in caso di ripetuta inadempienza a singole ordinanze successive al primo accertamento di violazione, ai sensi dell'art.650 del codice penale;

L'osservanza della presente ordinanza è esercitata dalla Polizia Locale del Comune di Burago di Molgora;

Ai sensi degli artt.3, quarto comma e 5, terzo comma, della legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è il geom. Gasti Walter, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n.1304), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971);

Informazioni c/o Ufficio Ecologia, numero telefonico 039/69903220-204, e-mail: territorio@comune.buragodimolgora.mb.it;

Il presente provvedimento è reso noto mediante affissione all'albo pretorio; risulta inoltre consultabile sul sito internet del Comune: www.comune.buragodimolgora.mb.it ;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
Geom. Gherardi Fabrizio

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.